

COMUNE DI SAN COSTANZO
(Provincia di Pesaro e Urbino)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA' DI BARBIERI,
PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA,
ESTETISTA

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27-3-2003, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge,*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26-06-2003, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge,*
- *Pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di San Costanzo dal 27-6-2003 al 12-7-2003;*
-

ENTRA IN VIGORE DAL 14 LUGLIO 2003

Dalla Residenza Municipale, li 14 luglio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ottavio Braccaioli)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, comprese le convivenze, anche a titolo gratuito e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate, dalla legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, ed integrata dalla legge 29.10.1984 n. 735, dalla legge 4.1.1990 n. 1, dalla L.R. 24.09.1992, n. 47 e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Con il termine BARBIERI si designano le attività per solo uomo relativo al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare.
- 3) Con il termine PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare. Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore Unisex", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere" e dizioni similari.
- 4) Con il termine ESTETISTA si designa l'attività comprendente le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui dall'elenco allegato alla legge 4.1.1990 n. 1 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713. Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante e di posteggio.
- 2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente in carica e purché si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti con accesso autonomo e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.
- 4) Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm. 30 x 10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.
- 5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro. I barbieri e i parrucchieri per uomo o donna, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, parrucchiere e barbiere senza munirsi di ulteriore autorizzazione.
- 6) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.6.1971 n. 426.

7) L'attività di estetista può essere svolta in forma esclusiva o abbinata ad attività simili quali parrucchiere, barbiere, esercizi autorizzati alla vendita di prodotti cosmetici, purché dotati di idonei locali ed attrezzature secondo quanto previsto dal presente regolamento, con una ulteriore superficie minima di mq. 15 per un posto di lavoro, mq. 5 in più ogni posto di lavoro oltre il primo. Dette attività non possono essere trasferite disgiuntamente.

8) Negli esercizi di barbiere e parrucchiere, condotti da imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane é consentita la vendita di parrucche ed affini nell'esercizio della propria attività , di prodotti cosmetici complementari e concernenti i trattamenti eseguiti, non applicandosi le disposizioni relative alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e l'autorizzazione amministrativa di cui alla legge n. 426 dell'11.6.1971.

9) Tutte le attività di cui all'art. 1 sono soggette al presente regolamento ed alle normative vigenti in materia anche nel caso che vengano svolte in palestre, club, circoli privati, centri commerciali e qualsiasi altro luogo.

ART. 3

AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA -COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE- NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTOREALI

1) Ad una stessa impresa individuale possono essere rilasciate più autorizzazioni solo per attività da esercitarsi nello stesso luogo.

2) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge n. 443/1985 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che non operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

3) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge n. 443/1985 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio a condizione che l'attività di estetista, sia svolta in apposito distinto e separato ambiente.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 é soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L'autorizzazione indica altresì le apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista. Nel caso di attività svolta da società , l'autorizzazione indica anche il nominativo dei soci o direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale.

2) L'autorizzazione é rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 5, 6 e 7 e previo accertamento:

a) **[lettera soppressa: vedi deliberazione C.C. n. 23 del 26-6-2003]**

b) **[lettera soppressa: vedi deliberazione C.C. n. 23 del 26-6-2003]**

c) della idoneità igienico - sanitaria dei locali da richiedere direttamente all'azienda U.S.L. n. 3 "Servizio Igiene Pubblica e Medicina Legale", secondo le modalità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.

d) della qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art. 2 della legge 161/1963 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 1142/1970, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare e per l'attività di estetista, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2,3,4 e 8 della L. 4.1.1990 n. 1 **previo parere della Commissione provinciale per l'Artigianato.**

ART. 5

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI

- 1) Il territorio comunale é suddiviso in una unica zona.
- 2) Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi ed al trasferimento di quelli esistenti saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi che svolgono lo stesso tipo di attività .
Il rispetto della distanza minima é obbligatorio anche in caso di trasformazione di attività degli esercizi autorizzati dopo l'entrata in vigore del regolamento, e/o a seguito accorpamento per rilevazione d'azienda.
- 3) La distanza minima di cui al precedente comma é stabilita in mt. 5.
- 4) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio dello stesso tipo. L'autorizzazione al trasferimento può essere comunque concessa qualora il trasferimento avvenga a distanza superiore a quella preesistente dagli esercizi con medesima attività . La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra diversi sistemi di misurazione verrà ritenuta valida la distanza minore.
- 5) A coloro che per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione restituendola al Comune e non sia avvenuto il subingresso é consentito entro il termine di 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione alla società , in caso di recesso dalla stessa, di ottenere un'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nella stessa zona di provenienza nel rispetto della distanza minima dagli esercizi preesistenti.
La nuova autorizzazione non é cedibile per cinque anni salvo che per i casi di forza maggiore previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

ART. 6

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI

- 1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista é condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 5 e delle superfici minime di cui al successivo art. 7.
- 2) In deroga a quanto sopra il Responsabile del Settore autorizza il trasferimento temporaneo per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabili in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per gravi motivi da documentare.

ART. 7

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- 1) Fermi restando i requisiti igienico sanitari, le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi ed al trasferimento di quelli esistenti sono subordinate alle seguenti superfici minime dei locali da adibire all'attività :

- a) barbiere, parrucchiere per uomo e donna: mq. 15 per n. 1 addetto;
mq. 5 per ogni altro addetto oltre il primo;
- b) estetiste: mq. 15 per n. 1 addetto; mq. 8 per ogni altro addetto oltre il primo.

- 3) Ai fini di cui sopra si considera utile anche la superficie accessoria destinata a sale di attesa, servizi igienici, retrobottega, ripostigli, cabine, ecc. purché funzionalmente collegati all'esercizio ed in possesso

dei necessari requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

4) Per gli stessi fini si intende per addetto ogni titolare, socio, direttore, dipendente in possesso dell'attestato di qualificazione professionale che operi annualmente e professionalmente nell'esercizio, con esclusione degli apprendisti.

5) Il titolare di esercizio di barberia o parrucchieria per uomo e donna può allestire mediante il posizionamento di strutture stabili all'interno dei locali del proprio esercizio una cabina da utilizzare esclusivamente per le prestazioni proprie dell'attività autorizzata.

ART. 8

IDONEITA' IGIENICO - SANITARIA DEI LOCALI, ATTREZZATURE IMPIEGATE, PROCEDIMENTI TECNICI USATI E ADDETTI

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere un'altezza non inferiore a m. 2.70 e superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.

2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di m. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

3) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile calda e fredda per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o comunque di appositi recipienti ed essere adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria.

5) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili o disinfettabili, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile o disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Dovranno prevedersi idonei contenitori a perfetta tenuta distinti per materiale sporco e materiale pulito.

Tutti i contenitori devono essere a perfetta chiusura, lavabili e facilmente disinfettabili.

Gli strumenti taglienti devono essere posti in idonei contenitori a parete rigida posti il più vicino possibile al luogo di lavoro.

Dovranno prevedersi distinti ed idonei contenitori per strumenti sanificati e per quelli sporchi.

8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità della osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) i rasoi e gli altri strumenti taglienti dovranno essere monouso del tipo a perdere.

Per gli strumenti taglienti per cui non è possibile effettuare il monouso si dovrà procedere alla loro sterilizzazione con idonei mezzi fisici dopo ogni impiego.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore é necessario provvedere al loro risanamento con trattamenti che garantiscono una disinfezione ad alto livello.

Gli strumenti taglienti da sottoporre a trattamento di decontaminazione dopo l'uso devono essere immersi in apposite vaschette contenenti disinfettante riportanti apposita indicazione "materiale sporco".

Gli strumenti taglienti monouso e destinati allo smaltimento come rifiuto devono essere posti subito dopo l'uso in appositi contenitori per rifiuti chiusi a pareti rigide e resistenti contenenti disinfettante, riportanti "apposita dicitura che identifichi il contenuto".

Il personale addetto alla pulizia ed alla decontaminazione degli strumenti deve indossare guanti di gomma pesanti al fine di prevenire ferite alle mani usando nella manipolazione tutte le cautele necessarie.

Le operazioni di decontaminazione dovranno avvenire tenendo conto delle procedure di asepsi.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

- c) nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
 - d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori (albume, ecc.);
 - f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - g) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l' esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili, va eseguita a mezzo del calore o raggi ultravioletti;
 - h) le tinture, i fissativi, e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
 - i) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - l) durante l' applicazione e l'uso dei liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - m) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;
 - n) prima di iniziare ciascun servizio l' addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- 10) Il titolare dell'autorizzazione é tenuto a segnalare al servizio di Igiene Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna e di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmetici.
- 11) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività , deve essere munito di certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica.
- 12) I certificati di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità .
- 13) La dichiarazione di idoneità sanitaria deve essere richiesta per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento e ogni qualvolta l'esercente provvederà ad opere di ristrutturazione degli ambienti e delle attrezzature rilevanti ai fini dell'idoneità sanitaria.
- 14) Le domande tendenti ad ottenere la certificazione di idoneità igienico-sanitaria devono essere

indirizzate direttamente all'Azienda U.S.L. n. 3 - Servizio Igiene Pubblica e Medicina Legale e devono contenere:

- a) generalità del richiedente,
- b) ubicazione dell'esercizio,
- c) elaborati grafici in scala 1:100 (planimetrie indicanti la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, i rapporti di areazione ed illuminazione, sezioni, disposizione degli arredi, schema smaltimento liquami, approvvigionamento idrico);
- d) relazione tecnica descrittiva relativa:
 - al tipo di attività svolta;
 - al tipo di attrezzature impiegate;
 - ai sistemi ed alle procedure impiegate per la disinfezione delle superfici e per la disinfezione e/o sterilizzazione degli strumenti;
 - al sistema di approvvigionamento idrico;
 - al sistema di smaltimento delle acque reflue;
 - al sistema di smaltimento dei rifiuti solidi;
- e) copia dichiarazione di conformità rilasciata dai tecnici impiantisti ai sensi della legge n. 46/90;
- f) copia della scheda presentata all'ISPESL per la verifica degli impianti di messa a terra o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- g) autorizzazione di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi o le ragioni della mancanza della medesima;
- h) autorizzazione allo scarico delle acque reflue o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi della medesima o copia della domanda inoltrata agli uffici competenti.

15) Gli esercizi esistenti all'approvazione del presente regolamento continuano ad esercitare l'attività; in caso di subingresso tali locali dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

A tal fine il Responsabile del Settore notificherà tale obbligo agli interessati con invito a provvedere all'esecuzione dei lavori che fossero necessari ed a presentare la documentazione prevista dal comma 14.

16) Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di cui sopra i competenti servizi sanitari provvederanno su richiesta del Sindaco ad effettuare gli accertamenti segnalando al medesimo i casi di inadempimento. Il Sindaco, sentito l'interessato e su conforme parere della Commissione assegnerà un termine massimo di sei mesi per il completamento dei lavori e della documentazione.

Può essere concessa la deroga all'adeguamento al comma 15 e 16 a condizione che non vengano effettuati ampliamenti o modifiche dei locali e delle attrezzature.

In caso di inadempienza verrà ordinata la sospensione dell'attività .

ART. 9

DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio di autorizzazioni, per l'apertura di nuovi esercizi per le attività di cui all'art. 1, devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

- generalità del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione nel caso contemplato al 3^o comma dell'art. 2;
- indicazione delle apparecchiature da utilizzare per l'attività di estetista.

2) Alle domande devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente (ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'albo delle imprese artigiane per la

medesima attività che si intende svolgere). Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di impresa aventi i requisiti previsti dalla legge 443/1985 **per l'attività di barbiere, parrucchiere uomo donna di cui alla L. 1142/70** o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato **per le attività di estetista, di cui alla L. n. 1/90, nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, la qualificazione professionale deve essere posseduta dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista;**

- b) documento attestante l'emancipazione dei minori;
- c) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti autorità per i cittadini stranieri;
- d) dichiarazione del richiedente relativa alla distanza degli esercizi dello stesso tipo più vicini;
- e) pianta planimetrica dell'esercizio in triplice copia sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante gli estremi della concessione o licenza edilizia, la destinazione dei singoli vani e loro superficie;
- f) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3) Nel caso di richiesta di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica di cui alla lettera e) del comma 2 dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale e alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia al fine di valutare altresì la idoneità dell'abitazione in relazione al numero di persone ivi residenti.

4) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio della autorizzazione gli interessati devono esibire:

- a) certificazione relativa all'idoneità sanitaria dei locali, attrezzature, apparecchiature impiegate e delle suppellettili nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati e al personale addetto con relativi allegati;
- b) documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.);
- c) copia autentica dell'atto costitutivo della Società e, nel caso di Società diverse da quelle previste dalla legge sull'artigianato, iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. (REA).

La documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

ART. 10

DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1) Le domande di trasferimento delle attività di cui al presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità di cui al 1° comma del precedente art. 9 e devono essere accompagnate:

- dagli allegati di cui alle lettere d), ed e), del comma 2° dell'art. 9;
- dalla documentazione prevista al comma 3 dello stesso articolo.

2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre le documentazioni relative alle lettere a) e b) - 4° comma dell'art. 9 unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) l'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ART. 11

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 9 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al 2[^] comma dello stesso articolo, nonché dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa unitamente alla copia dell'autorizzazione in atto e della dichiarazione di idoneità igienico sanitaria del locale rilasciata ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
- 2) Entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda di subingresso dovranno essere prodotte le documentazioni relative alla lettera b) e all'occorrenza c) del 4[^] comma dell'art. 9, nonché il regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato.
- 3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.
- 4) Per le attività esercitate in locali la cui idoneità igienico sanitaria non sia stata ancora accertata ai sensi dell'art. 8, il subingresso é ammesso solo se il subentrante, mediante dichiarazione con firma autenticata si assume l'obbligo di rendere i locali conformi ai requisiti igienico sanitari nei modi e nei termini previsti dal comma 15 dell'art. 8.
- 5) In caso di inadempienza si applicano le disposizioni del comma 16, dell'art. 9.

ART. 12

INVALIDITA' - MORTE - INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

- 1) Nel caso di invalidità , morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente a impresa iscritta all' albo provinciale delle imprese artigiane - il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato ed eredi in generale possono richiedere entro sei mesi dall'evento l'intestazione dell'autorizzazione per un triennio anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività é esercitata da persona in possesso dell'attestato di qualificazione professionale.
- 2) Decorso il triennio l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
- 3) Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 11.

ART. 13

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI LOCALI DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE RICHIEDANO INTERVENTI EDILIZI

- 1) Qualora l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di quelli già esistenti avvenga in locali di nuova costruzione che richiedano interventi edilizi, la domanda può essere esaminata in relazione al progetto edilizio preventivamente approvato.
- 2) Nell'ipotesi di cui al 1 comma l'idoneità igienico sanitaria può essere richiesta ai competenti servizi sanitari in via provvisoria in relazione al progetto allegando la documentazione di cui al 14[^] comma dell'art. 8ad esclusione della documentazione relativa alla disposizione degli arredi e di quelle previste alle lettere d), e), f), g), h).
- 3) Nel caso che l'idoneità igienico - sanitaria venga dichiarata in via provvisoria il Responsabile del Settore, con l'accoglimento della domanda, assegna un termine, non superiore ad un anno, salvo proroga da concedere, per la presentazione della definitiva.

4) La verifica definitiva della idoneità igienico - sanitaria dei locali verrà effettuata ad ultimazione dei lavori dal servizio sanitario su richiesta dell'interessato corredate della documentazione di cui alle lett. c,d,e,f,g,h del comma 14 dell'art. 8.

5) Scaduto il termine di cui al 3 comma, senza che i lavori siano stati ultimati, ovvero senza che sia stata presentata la dichiarazione definitiva di idoneità igienico-sanitaria, si procede all'archiviazione della domanda.

6) In relazione ad ulteriori richieste di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o per il trasferimento di quelli esistenti, ai fini del rispetto della distanza minima di cui agli artt. 5 e 6, sono considerati preesistenti gli esercizi per i quali risulta essere stata dichiarata la idoneità igienico - sanitaria provvisoria dei locali e notificato l'accoglimento della richiesta di apertura o di trasferimento.

ART. 14

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1) L' autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dagli artt. 4 - 7 e 8;

b) mancata attivazione dell' esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga che può essere concessa dal Responsabile del Settore in caso di comprovata necessità per un periodo fino a tre mesi;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 gg. Per la sospensione dell'attività per periodi superiori a 60 giorni deve essere richiesta l'autorizzazione al Responsabile del Settore che la concede fino a sei mesi prorogabili, in caso di comprovata necessità o per gravi motivi. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 10 giorni.

3) Salva l'ipotesi prevista dall'art. 17, 4 comma, qualora venga accertato che l'esercizio effettua interruzioni giornaliere dell'attività, il Responsabile del Settore diffida l'interessato a garantire la regolarità del servizio, in mancanza si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

4) Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione.

ART. 15

COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1) I provvedimenti del Responsabile del Settore sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

ART. 16

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo

ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile al fine della tutela della salute pubblica.

ART. 17

CALENDARIO - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

- 1) Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo-donna ed estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco.
- 2) E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.
- 3) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 4) Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati , può autorizzare:
 - a) la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità ;
 - b) la chiusura degli esercizi, per una sola volta alla settimana oltre il turno di chiusura infrasettimanale per i titolari delle autorizzazioni di cui al 2 comma dell'art. 3.

ART. 18

VIGILANZA

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, al servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L. e qualsiasi altra autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

ART. 19

SANZIONI

- 1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia.
- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni oltre a quelle indicate nel 1 comma nei casi di recidiva e in ordine di gravità :
 - a) richiamo o diffida;
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
 - c) revoca dell'autorizzazione.
- 3) Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento é ammesso il pagamento in forma ridotta della somma di Euro 51,65. Per la violazione di cui all'art. 4 non é ammesso il pagamento in forma ridotta.

Il Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per

l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere possono ottenere in sostituzione l'autorizzazione per l'esercizio di parrucchiere per uomo e donna alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta corredata dalla necessaria documentazione e quindi dalla corrispondente qualificazione professionale deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) vengano rispettate le superfici minime in vigore;
 - c) sia dichiarata l'idoneità igienico - sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili destinate all'esercizio in attività , ad eccezione dell'obbligatorietà dei servizi igienici.
- 2) La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento, sospensione, cessazione delle attività contemplate nel presente regolamento.

ART. 21

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.
- 2) Dalla sua entrata in vigore é abrogato il regolamento comunale per la disciplina di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.04.1991.